

Disposizione tecnica di funzionamento n. 10 rev.3 MPE

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

Titolo	Verifiche di congruità tecnica delle offerte rispetto ai margini
Riferimenti normativi	Articolo 41 e Articolo 51 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

Pubblicata in data 21 settembre 2021

1. Premessa

Gli Articoli 41 e 51 della Disciplina prevedono i requisiti ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate, rispettivamente, su MGP e su MI, rinviando alle DTF per le ulteriori disposizioni applicabili.

In particolare, l'Articolo 51, comma 51.4, della Disciplina, prevede che, in ogni seduta d'asta MI-A, ciascun insieme di offerte bilanciate è considerato congruo, tra l'altro, se la somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di vendita è uguale alla somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di acquisto, tenuto conto di un margine di tolleranza specificato nelle DTF.

2. Verifiche di congruità tecnica delle offerte semplici rispetto ai margini

Ai sensi degli articoli 41 e 51 della Disciplina:

- a) le offerte di vendita presentate su ciascun mercato dell'energia a pronti sono congrue rispetto ai margini se la quantità specificata nell'offerta è non superiore al margine a salire ai fini della sessione di mercato per la quale l'offerta è presentata, relativo al periodo rilevante cui l'offerta è riferita, ovvero se:

$$QEV_m^i(k, h) \leq M_m^+(k, h) - QEVCong_m(k, h) - QEVAcc_m(k, h) + QEAAcc_m(k, h)$$

per le offerte riferite a un PDO¹

$$QEV_m^i(K, h) \leq M_m^+(K, h) - QEVCong_m(K, h) - \sum_{k \in K} QEVCong_m(k, h) + QEAAcc_m(K, h) + \sum_{k \in K} QEAAcc_m(k, h) - QEVAcc_m(K, h) - \sum_{k \in K} QEVAcc_m(k, h)$$

per le offerte riferite a un PZ²

Qualora tale condizione non sia rispettata l'offerta:

- qualora presentate su MGP o MI-A, viene rettificata dal sistema a capienza del margine e quindi considerata congrua per tale quantità;
- qualora presentata su MI-XBID, viene rifiutata come non congrua.

¹ PDO: punto di offerta.

² PZ: portafoglio zonale.

b) le offerte di acquisto presentate su ciascun mercato dell'energia a pronti sono congrue rispetto ai margini se la quantità specificata nell'offerta è non superiore al margine a scendere ai fini della sessione di mercato per la quale l'offerta è presentata, relativo al periodo rilevante cui l'offerta è riferita, ovvero se:

$$QEA_m^i(k, h) \leq M_m^-(k, h) - QEACong_m(k, h) + QEVAcc_m(k, h) - QEAAcc_m(k, h)$$

per le offerte riferite a un PDO

$$QEA_m^i(K, h) \leq M_m^-(K, h) - QEACong_m(K, h) - \sum_{k \in K} QEACong_m(k, h) + QEVAcc_m(K, h) + \sum_{k \in K} QEVAcc_m(k, h) - QEAAcc_m(K, h) - \sum_{k \in K} QEAAcc_m(k, h)$$

per le offerte riferite a un PZ

Qualora tale condizione non sia rispettata l'offerta:

- qualora presentata su MGP o MI-A, viene rettificata dal sistema a capienza del margine e quindi considerata congrua per tale quantità;
- qualora presentata su MI-XBID, viene rifiutata come non congrua.

dove

$M_m^+(k, h)$ è il margine a salire ai fini del mercato m e relativo al PDO k e al periodo rilevante h . Si tenga presente che ai fini della determinazione del margine si considera, se presente, il limite massimo dell'intervallo di fattibilità;

$M_m^-(k, h)$ è il margine a scendere ai fini del mercato m e relativo al PDO k e al periodo rilevante h . Si tenga presente che ai fini della determinazione del margine si considera, se presente, il limite minimo dell'intervallo di fattibilità;

$M_m^+(K, h) = \sum_{k \in K} M_m^+(k, h)$ è il margine a salire ai fini del mercato m e relativo al PZ k e al periodo rilevante h , ottenuto come somma dei margini a salire di tutti i PDO appartenenti al PZ k ;

$M_m^-(K, h) = \sum_{k \in K} M_m^-(k, h)$ è il margine a scendere ai fini del mercato m e relativo al PDO k e al periodo rilevante h , ottenuto come somma dei margini a salire di tutti i PDO appartenenti al PZ k ;

$QEA_m^i(k, h)$ è la quantità di energia specificata nell'offerta di acquisto i presentata sul mercato m (inclusa quella, per il solo MGP, specificata nei programmi in prelievo presentati sulla PCE³ e sottoposti a verifica di congruità rispetto ai margini validi per il MGP) riferita al PDO k e al periodo rilevante h ;

$QEV_m^i(k, h)$ è la quantità di energia specificata nell'offerta di vendita i presentata sul mercato m (inclusa quella, per il solo MGP, specificata nei programmi in immissione presentati sulla PCE e sottoposti a verifica di congruità rispetto ai margini validi per il MGP) riferita al PDO k e al periodo rilevante h ;

$QEA_m^i(K, h)$ è la quantità di energia specificata nell'offerta di acquisto i presentata sul mercato m e riferita al PZ K e al periodo rilevante h ;

$QEV_m^i(K, h)$ è la quantità di energia specificata nell'offerta di vendita i presentata sul mercato m e riferita al PZ K e al periodo rilevante h ;

$QEACong_m(k, h)$ è la quantità di energia delle altre offerte di acquisto già presentate e verificate congrue sul mercato m e riferite al PDO k e al periodo rilevante h ;

$QEACong_m(K, h)$ è la quantità di energia delle altre offerte di acquisto già presentate e verificate congrue sul mercato m e riferite al PZ K e al periodo rilevante h ;

$QEVCong_m(k, h)$ è la quantità di energia delle altre offerte di vendita già presentate e verificate congrue sul mercato m e riferite al PDO k e al periodo rilevante h ;

$QEVCong_m(K, h)$ è la quantità di energia delle altre offerte di vendita già presentate e verificate congrue sul mercato m e riferite al PZ K e al periodo rilevante h ;

$QEAAcc_m(k, h)$ è la quantità di energia delle altre offerte di acquisto già accettate sul mercato m e riferite al PDO k e al periodo rilevante h ;

$QEAAcc_m(K, h)$ è la quantità di energia delle altre offerte di acquisto già accettate sul mercato m e riferite al PZ K e al periodo rilevante h ;

³ PCE: Piattaforma dei Conti Energia di cui all'Allegato A della Delibera AEEG n. 111/06 e ss.mm.ii..

$QEV_{Acc_m}(k, h)$ è la quantità di energia delle altre offerte di vendita già accettate sul mercato m e riferite al PDO k e al periodo rilevante h ;

$QEV_{Acc_m}(K, h)$ è la quantità di energia delle altre offerte di vendita già accettate sul mercato m e riferite al PZ K e al periodo rilevante h ;

Esempio 1 - verifica di congruità di offerte semplici e ricalcolo dei margini

Si supponga che i margini ai fini del MGP relativi all'ora h siano quelli indicati di seguito. Pertanto il PDOI k può solo aumentare la propria immissione (nella misura di 100 MWh) e che il PDOP s può solo aumentare il proprio prelievo (nella misura di 60 MWh).

$$\begin{aligned}M_{MGP}^+(k, h) &= 100 \text{ MW}; \\M_{MGP}^-(k, h) &= 0 \text{ MW} \\M_{MGP}^+(s, h) &= 0 \text{ MW}; \\M_{MGP}^-(s, h) &= 60 \text{ MW}\end{aligned}$$

L'operatore presenta sul MGP le offerte indicate di seguito, che risultano entrambe congrue rispetto ai margini ($80 < 100$ e $50 < 60$).

$$\begin{aligned}OV_{MGP}(k, h) &= (80 \text{ MWh}, 10 \text{ €/MWh}) \\OA_{MGP}(s, h) &= (50 \text{ MWh}, 50 \text{ €/MWh})\end{aligned}$$

Si supponga che entrambe le offerte presentate sul MGP siano state completamente accettate. Se il GME non riceve entro il termine previsto margini aggiornati ai fini del MI, li ricava correggendo i margini ai fini del MGP per le quantità accettate sul mercato stesso. In particolare, i nuovi margini risultano quelli indicati di seguito.

$$\begin{aligned}M_{MI}^+(k, h) &= 20 \text{ MW} \\M_{MI}^-(k, h) &= 80 \text{ MW} \\M_{MI}^+(s, h) &= 50 \text{ MW} \\M_{MI}^-(s, h) &= 10 \text{ MW}\end{aligned}$$

Se lo stesso operatore presenta sul MI le offerte di acquisto indicate di seguito, la prima offerta risulta congrua ($80 = 80$), mentre la seconda viene rettificata a 10.

$$\begin{aligned}OA_{MI}(k, h) &= (80 \text{ MWh}, 20 \text{ €/MWh}) \\OA_{MI}(s, h) &= (20 \text{ MWh}, 50 \text{ €/MWh})\end{aligned}$$

3. Verifiche di congruità tecnica delle offerte multiple rispetto ai margini

Le offerte di cui si compone un'offerta multipla vengono verificate individualmente, a partire da quelle con priorità maggiore fino a quelle con priorità minore secondo i criteri previsti nel paragrafo precedente.

4. Verifiche di congruità tecnica delle offerte bilanciate

Le offerte bilanciate sono insiemi di offerte di vendita a un prezzo pari al limite tecnico minimo e di offerte di acquisto a un prezzo pari al limite tecnico massimo presentate in ciascuna seduta del MI-A anche da operatori diversi, purché riferite allo stesso periodo rilevante e a punti di offerta appartenenti alla stessa zona geografica o virtuale, tali che le rispettive quantità si equilibrino e siano identificate come reciprocamente bilanciate mediante un apposito codice alfanumerico scelto dagli operatori.

Le offerte bilanciate possono essere presentate solo sul MI-A e ai sensi dell'articolo 51, comma 51.4 della Disciplina, sono soggette sia a verifiche di congruità individuali, sia a verifiche di congruità congiunte.

In particolare le offerte indicate come reciprocamente bilanciate sono congrue rispetto alle quantità se sono:

- a) individualmente congrue rispetto ai margini;
- b) riferite allo stesso mercato, allo stesso giorno e allo stesso periodo rilevante;
- c) riferite a PDO appartenenti alla stessa zona geografica o virtuale o polo di produzione limitata;
- d) tali che la somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di vendita indicate come reciprocamente bilanciate sono uguali alla somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di acquisto indicate come reciprocamente bilanciate, ovvero se:

$$\sum_{bil=x} QEV_{MI}^{bil}(k, h) = \sum_{bil=x} QEA_{MI}^{bil}(k, h)$$

dove

$QEA_{MI}^{bil}(k, h)$ è la quantità di energia specificata nell'offerta di acquisto bilanciata riferita al punto di offerta k e al periodo rilevante h , presentata sul MI-A;

$QEV_{MI}^{bil}(k, h)$ è la quantità di energia specificata nell'offerta di vendita bilanciata riferita al punto di offerta k e al periodo rilevante h , presentata sul MI-A;

bil è il generico codice alfanumerico di bilanciamento;

x è lo specifico valore del codice di bilanciamento adottato da un insieme di offerte.

